



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. * del *

**n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico*

OGGETTO: Regolamento per gli incarichi legali esterni – emanazione.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012 e s.m.i., ed in particolare l'art. 48, comma 2 lett. n);

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 3106 del 26 settembre 2017;

VISTA la Legge 31.12.2012 n. 247 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";

VISTO il D.M. 10.03.2014 n. 55 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

VISTO il Codice Deontologico Forense;

VISTI il Codice di comportamento e il Codice etico della comunità universitaria;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 48, comma 2 lett. n), in casi eccezionali è possibile per l'Università costituirsi in giudizio avvalendosi del patrocinio di avvocati del libero foro, anziché dell'Avvocatura di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTA l'opportunità di dotarsi di un apposito regolamento che disciplini in modo generale, uniforme e trasparente i criteri e le modalità di conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati del libero foro, nonché i criteri per la determinazione dei relativi compensi;

RITENUTO opportuno disciplinare, con il medesimo regolamento, anche i criteri e le modalità di affidamento di incarichi di consulenza tecnica di parte a professionisti esterni all'Ateneo, nonché i criteri per la determinazione dei relativi compensi;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2022/VI/2 del 23 giugno 2022 di approvazione del testo del Regolamento in questione;

VALUTATO ogni altro elemento;

DECRETA

di emanare il “Regolamento per gli incarichi legali esterni”, nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Detto Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’Albo di Ateneo.

IL RETTORE

(Prof. Stefano GEUNA)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.*

VISTO:

La Direttrice della Direzione
Affari Generali e Patrimonio Culturale
(dott.ssa Adriana Belli)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.*

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI LEGALI ESTERNI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 48, comma 2 lett. n) dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, le modalità e i criteri in base ai quali l'Università può avvalersi di avvocati del libero foro, anziché dell'Avvocatura di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato, al fine del conferimento degli incarichi di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti in occasione di singola vertenza innanzi tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché nelle procedure di ADR (metodi alternativi di risoluzione delle controversie).
3. L'affidamento degli incarichi ad avvocati del libero foro si uniforma e ispira ai principi e alle disposizioni della legge sull'ordinamento della professione forense e della normativa di settore e soggiace al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, trasparenza, proporzionalità.
4. Il presente regolamento disciplina, inoltre, il conferimento degli incarichi di consulenza tecnica di parte.

TITOLO II – INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Art. 2

Criteri per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio a legali esterni

1. Il Rettore, previa apposita deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, può avvalersi di avvocati del libero foro, di seguito anche professionista/i, in casi
2. eccezionali da valutarsi di volta in volta, quali ad esempio:
 - casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti ad avvocati del libero foro, la cui attività difensiva sia stata efficacemente condotta e positivamente valutata dall'Amministrazione;
 - casi in cui l'Autorità giudiziaria competente non sia nel territorio italiano;
 - casi in cui l'Autorità giudiziaria competente non sia nel circondario di Torino qualora l'Avvocatura dello Stato non assuma il patrocinio;

- casi in cui sussistano ragioni di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi o comunque di inopportunità per l'assunzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato;
 - casi di assoluta particolarità della controversia per la novità del thema decidendum, per la peculiare delicatezza, complessità della questione trattata o per la necessità di particolare specializzazione.
3. Gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio a legali esterni oggetto del presente titolo non possono essere conferiti a coloro che abbiano rapporti di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3

Conferimento degli incarichi a legali esterni. Contratto di patrocinio

1. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 2 è regolato tramite apposita lettera-contratto, sottoscritta dal Rettore e dal professionista per accettazione, redatta nel rispetto dell'art. 13 della legge n. 247/2012, contenente:
- a) il nome del professionista prescelto, il codice fiscale, l'indirizzo e i recapiti telefonici e di posta elettronica;
 - b) l'oggetto della causa;
 - c) la dichiarazione del professionista di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte, o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica; di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
 - d) la dichiarazione di impegno del professionista a non accettare incarichi che determinino una situazione di incompatibilità di cui alla precedente lett. c) per tutta la durata del patrocinio conferito dall'Università;
 - e) la dichiarazione di impegno del professionista al rispetto del segreto professionale e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento dell'incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito, e che tale obbligo si estende anche ai collaboratori del professionista incaricato e vale altresì nelle ipotesi di revoca o rinuncia all'incarico;

- f) il compenso professionale pattuito secondo le modalità di cui al successivo art. 4, con l'indicazione della percentuale e/o importo di eventuali anticipazioni e le relative modalità di corresponsione;
- g) la dichiarazione del professionista che il compenso è comprensivo anche dei pareri formulati prima, durante e dopo la causa e che, qualunque sia l'esito della causa trattata, il compenso spettante non si discosterà da quello pattuito;
- h) l'obbligo del professionista di tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione in merito all'andamento e agli sviluppi del contenzioso, nonché di fornire parere sulla opportunità e convenienza di impugnarne i provvedimenti sfavorevoli;
- i) l'impegno a redigere gli eventuali atti di conciliazione giudiziale o transazione, quando ciò sia concordemente ritenuto conveniente ed opportuno per l'Università, senza oneri aggiuntivi;
- j) la dichiarazione che, in caso di necessario avvalimento di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato, previo nulla osta dell'Amministrazione, dal professionista incaricato; in tal caso il corrispettivo per l'attività di domiciliatario sarà ricompreso in quello convenuto con il professionista incaricato e, comunque, posto a suo carico;
- k) gli estremi della polizza assicurativa del professionista per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- l) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico della professione forense, del codice di comportamento e del codice etico della comunità universitaria, nonché del presente regolamento;
- m) l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 4

Criteri di determinazione dei compensi professionali

1. I compensi sono determinati, nel rispetto del principio di economicità, con riferimento ai valori minimi o medi dei parametri individuati dal vigente decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con possibilità di diminuzione o di aumento in relazione all'urgenza, all'importanza, alla natura e alla complessità del caso. In caso di aumento questo non potrà superare il limite del 20% del valore.
2. I compensi sono pattuiti in misura determinata sulla base dei criteri di cui al precedente comma al momento del conferimento dell'incarico professionale sulla scorta di un preventivo dettagliato che il professionista dovrà presentare in forma scritta, fornendo informazioni in ordine al grado di complessità dell'incarico e agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla conclusione dell'incarico stesso; essi varranno per l'intera attività professionale, salvo sopravvenuti maggiori oneri tributari e previdenziali imposti per legge.

3. Il Direttore Generale provvederà a valutare la congruità del compenso da corrispondere al professionista.
4. Potrà essere riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione, in misura analitica e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
5. L'Amministrazione, prima dell'affidamento dell'incarico, verifica la copertura della spesa nell'ambito del budget previsionale. Il conferimento dell'incarico a professionisti esterni grava sull'apposito capitolo degli oneri derivanti da contenzioso.
6. L'Amministrazione, previo inoltro di fattura elettronica da parte del professionista, provvede a predisporre gli atti necessari per la liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, dopo aver verificato la corrispondenza della stessa con quanto convenuto con il professionista all'atto dell'affidamento e la congruità rispetto alle attività svolte.
7. I pagamenti in anticipo eventualmente convenuti con il professionista possono essere corrisposti a quest'ultimo solo all'esito dell'espletamento, verificato dall'Amministrazione, delle attività riconducibili alle diverse fasi del giudizio.

Art. 5

Modalità di svolgimento degli incarichi. Obblighi del professionista

1. L'Amministrazione mette a disposizione del professionista tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio fornendo ogni informazione utile all'espletamento dell'incarico stesso.
2. Il professionista incaricato è tenuto a svolgere con cura e diligenza e nel rispetto della normativa deontologica di riferimento l'incarico affidatogli.
3. È tenuto, inoltre:
 - a. a tenere costantemente informata l'Amministrazione dell'andamento e degli sviluppi della causa, illustrandone eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili;
 - b. a partecipare a incontri e riunioni per discutere la questione oggetto dell'incarico affidato anche nel corso dello svolgimento della causa a semplice richiesta dell'Amministrazione;
 - c. a sottoporre all'Amministrazione le proposte di definizione transattiva o conciliativa eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal giudice, e prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite; in tale caso, questi è tenuto alla redazione dell'atto di transazione o conciliazione, senza oneri aggiuntivi per l'Università;
 - d. a formulare specifici pareri sulla opportunità e convenienza ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli;
 - e. a trasmettere tempestivamente all'Amministrazione gli atti di impugnazione pervenuti;

- f. a fornire, oltre la difesa tecnica, anche assistenza e consulenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, ad esempio in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a conciliazioni o transazioni, e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio o della sua definizione, l'Università dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti;
- g. a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Università per tutta la durata dell'incarico;
- h. al rispetto del segreto professionale e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento dell'incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito; tale obbligo si estende anche ai collaboratori del professionista incaricato e vale altresì nelle ipotesi di revoca o rinuncia all'incarico.

Art. 6

Revoca e rinuncia agli incarichi

1. Qualora il professionista non proceda al regolare svolgimento dell'incarico affidatogli nel termine previsto e, comunque, nel rispetto dei termini di legge, anche procedurali, oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà dell'Università, in persona del Rettore, revocare l'incarico.
2. In tale ipotesi sarà comunque dovuto al professionista il compenso spettante per la fase o le fasi espletate, nella misura minima prevista dal tariffario in vigore ridotto del 20%.
3. Il professionista, a seguito della revoca dell'incarico, è tenuto a trasmettere senza indugi e in forma completa tutti gli atti e documentazione di causa al nuovo soggetto incaricato del patrocinio dell'Università.
4. Le medesime disposizioni relative alla revoca dell'incarico sono applicabili nell'ipotesi di rinuncia da parte del professionista, che deve però avvenire con congruo preavviso e senza pregiudizi per le esigenze di difesa dell'Università.

TITOLO III – INCARICHI DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE

Art. 7

Conferimento incarico al consulente tecnico di parte e nomina nel procedimento giudiziale

1. Nei casi in cui, per promuovere o resistere in giudizio, si renda necessaria l'assistenza di un consulente tecnico di parte, questi, su richiesta del legale incaricato del patrocinio della causa, viene primariamente ricercato nell'ambito delle risorse umane in servizio presso

l'Amministrazione, in ragione delle particolari competenze professionali e tecniche richieste, che svolgerà l'incarico a titolo gratuito, nell'ambito dei propri compiti di ufficio.

2. Qualora non vi siano professionalità interne all'Amministrazione idonee, su richiesta del legale incaricato del patrocinio della causa, il Dirigente o il Direttore di Dipartimento o di Scuola competente per materia, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, provvede a proporre un professionista esterno, di comprovata competenza professionale nello specifico ambito oggetto di consulenza, a cui affidare l'incarico di consulente tecnico di parte, sulla base del curriculum e del preventivo presentati.
4. Gli incarichi di consulenza tecnica di parte a professionisti esterni oggetto del presente titolo non possono essere conferiti a coloro che abbiano rapporti di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, il Dirigente o il Direttore di Dipartimento o di Scuola di cui al precedente comma 2.
5. Il legale incaricato del patrocinio della causa provvede alla nomina del consulente di parte dell'Università di Torino nell'ambito del procedimento giudiziale nei termini di legge.

Art. 8

Conferimento degli incarichi a consulenti tecnici di parte esterni

1. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 7, comma 2, è regolato tramite apposita lettera-contratto, sottoscritta dal Direttore Generale o dal Dirigente competente sulle questioni legali e dal professionista per accettazione, contenente:
 - a) il nome del professionista prescelto, il codice fiscale, l'indirizzo e i recapiti telefonici e di posta elettronica;
 - b) l'oggetto della consulenza tecnica o verifica, con indicazione del quesito posto dall'Autorità Giudiziaria al Consulente Tecnico di Ufficio o all'Organismo verificatore;
 - c) la dichiarazione del professionista di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, il Dirigente o il Direttore di Dipartimento o di Scuola di cui al comma 2 dell'art. 7; di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte, o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica, e con gli altri consulenti di parte già individuati; di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
 - d) la dichiarazione di impegno del professionista a non accettare incarichi che determinino una situazione di incompatibilità di cui alla precedente lett. c) per tutta la durata dell'incarico conferito dall'Università;

- e) la dichiarazione di impegno del professionista al rispetto del segreto professionale e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento dell'incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito, e che tale obbligo si estende anche ai collaboratori del professionista incaricato e vale altresì nelle ipotesi di revoca o rinuncia all'incarico;
- f) il compenso professionale pattuito secondo le modalità di cui al successivo art. 9, con l'indicazione della percentuale e/o importo di eventuali anticipazioni e le relative modalità di corresponsione;
- g) la dichiarazione del professionista che il compenso è comprensivo anche dei pareri formulati prima, durante e dopo le azioni peritali e che, qualunque sia l'esito della causa trattata, il compenso spettante non si discosterà da quello pattuito;
- h) l'obbligo del professionista di tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione e il legale patrocinatore in merito all'andamento e agli sviluppi delle attività peritali;
- i) l'impegno a garantire la necessaria assistenza nella redazione degli eventuali atti di conciliazione giudiziale o transazione, quando ciò sia concordemente ritenuto conveniente ed opportuno per l'Università, senza oneri aggiuntivi;
- j) la dichiarazione che, in caso di necessario avvalimento di un professionista delegato, quest'ultimo sarà individuato, previo nulla osta dell'Amministrazione, dal professionista incaricato; in tal caso il corrispettivo per l'attività delegata sarà ricompreso in quello convenuto con il professionista incaricato e, comunque, posto a suo carico;
- k) gli estremi della polizza assicurativa del professionista per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- l) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico, del codice di comportamento e del codice etico della comunità universitaria, nonché del presente regolamento;
- m) l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 9

Criteri di determinazione dei compensi professionali

1. I compensi sono determinati, nel rispetto del principio di economicità, con riferimento ai valori minimi o medi dei parametri individuati dalle rispettive tariffe professionali ove esistenti, con possibilità di diminuzione o di aumento in relazione all'urgenza, all'importanza, alla natura e alla complessità del caso. In caso di aumento questo non potrà superare il limite del 20% del valore.
2. I compensi sono pattuiti in misura determinata sulla base dei criteri di cui al precedente comma al momento del conferimento dell'incarico professionale sulla scorta di un preventivo dettagliato che il professionista dovrà presentare in forma scritta, fornendo informazioni in ordine al grado di

complessità dell'incarico e agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla conclusione dell'incarico stesso; essi varranno per l'intera attività professionale, salvo sopravvenuti maggiori oneri tributari e previdenziali imposti per legge.

3. Nelle ipotesi di consulenze tecniche che rivestano carattere di serialità viene operato un ribasso percentuale sul compenso come sopra determinato in misura pari al 20%.
4. Il Dirigente o il Direttore di Dipartimento o di Scuola competente per materia, al momento della proposta del nominativo del consulente tecnico di parte da incaricare, provvederà a dichiarare la congruità del compenso da corrispondere al professionista.
5. Potrà essere riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione, in misura analitica e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
6. L'Amministrazione, prima dell'affidamento dell'incarico, verifica la copertura della spesa nell'ambito del budget previsionale. Il conferimento dell'incarico a professionisti esterni grava sull'apposito capitolo degli oneri derivanti da contenzioso.
7. L'Amministrazione, previo inoltro di fattura elettronica da parte del professionista, provvede a predisporre gli atti necessari per la liquidazione della parcella presentata a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, dopo aver verificato la corrispondenza della stessa con quanto convenuto con il professionista all'atto dell'affidamento e la congruità rispetto alle attività svolte.
8. I pagamenti in anticipo eventualmente convenuti con il professionista possono essere corrisposti a quest'ultimo solo all'esito dell'espletamento, verificato dall'Amministrazione, delle attività riconducibili alle diverse fasi della consulenza tecnica.

Art. 10

Modalità di svolgimento degli incarichi. Obblighi del professionista

1. L'Amministrazione e/o il legale incaricato del patrocinio mette a disposizione del professionista tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi alla consulenza tecnica fornendo ogni informazione utile all'espletamento dell'incarico stesso.
2. Il professionista incaricato è tenuto a svolgere con cura e diligenza e nel rispetto della normativa deontologica di riferimento l'incarico affidatogli.
3. È tenuto, inoltre:
 - a. a tenere costantemente informata l'Amministrazione e il legale patrocinatore dell'andamento e degli sviluppi delle attività peritali, illustrandone eventuali rischi correlati o ad essa riconducibili, e trasmettendo ai medesimi la relativa documentazione, quale ad esempio la relazione preliminare, le osservazioni alla consulenza tecnica provvisoria del CTU, le osservazioni di controparte;

- b. a partecipare a incontri e riunioni per discutere la questione oggetto dell'incarico affidato anche nel corso dello svolgimento delle attività peritali a semplice richiesta dell'Amministrazione o del legale patrocinatore;
- c. a sottoporre all'Amministrazione e al legale patrocinatore le proposte di definizione transattiva o conciliativa eventualmente opportune o proposte dalle controparti o dal Consulente Tecnico di Ufficio o dall'Organismo verificatore, e prospettare, qualora ne ravvisi i presupposti, l'opportunità di transigere la lite; in tale caso, questi è tenuto a garantire la necessaria assistenza nella redazione dell'atto di transazione o conciliazione, senza oneri aggiuntivi per l'Università;
- d. a fornire anche consulenza di carattere tecnico in ordine alla questione dedotta in giudizio, ad esempio in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a conciliazioni o transazioni, e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio o della sua definizione, l'Università dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti;
- e. a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Università per tutta la durata dell'incarico;
- f. al rispetto del segreto professionale e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento dell'incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito; tale obbligo si estende anche ai collaboratori del professionista incaricato e vale altresì nelle ipotesi di revoca o rinuncia all'incarico.

Art. 11

Revoca e rinuncia agli incarichi

1. Qualora il professionista non proceda al regolare svolgimento dell'incarico affidatogli nel termine previsto e, comunque, nel rispetto dei termini di legge, anche procedurali, oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà dell'Università, in persona del Rettore, revocare l'incarico.
2. In tale ipotesi sarà comunque dovuto al professionista il compenso spettante per l'attività fino a quel momento espletata, con una riduzione del 20%.
3. Il professionista, a seguito della revoca dell'incarico, è tenuto a trasmettere senza indugi e in forma completa tutti gli atti e documentazione inerente all'incarico al nuovo soggetto incaricato della consulenza tecnica di parte dall'Università.
4. Le medesime disposizioni relative alla revoca dell'incarico sono applicabili nell'ipotesi di rinuncia da parte del professionista, che deve però avvenire con congruo preavviso e senza pregiudizi per le esigenze di difesa dell'Università.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Incarichi esterni di consulenza legale

1. L'affidamento degli incarichi esterni di consulenza legale a professionisti esterni all'Amministrazione è disciplinato dalla vigente normativa in materia.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. I trattamenti dei dati personali conferiti dall'interessato sono effettuati dall'Università degli Studi di Torino, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità strumentali alla difesa dell'ente ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti da soggetti autorizzati.
3. I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento e per motivi fiscali.

Art. 14

Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo dell'Università.